Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata Vetraria San Giovanni», con sede in San Pag. 425 Giovanni Valdarno

Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso fra operai, autisti e contadini di Palazzolo Vercellese.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud est », con sede in Roma Pag. 425

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « C.L.E.A.T. », con sede in Taranto, e nomina di un cooperativa e companie de la compani di un commissario governativo Pag. 425

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 425

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 425

Ministero della marina mercantile: Errata-corrige Pag. 425

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 1º luglio 1968 al 31 luglio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 509/68, n. 1009/68, numero 1638/68, n. 86/69 e n. 721/69 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 123/67 (settore pollame) esportati

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi

Avviso di rettifica Pag. 432

Ministero della sanità: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Sangermano » Pag. 432

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Concorso pubblico per esami per il conferimento di cin-quantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione Pag. 432 della pubblica sicurezza

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segre-

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segre-

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segre-

Ministero della pubblica istruzione: Commissione giudicatrice per la sede di Roma, del concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 438

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Norhina delle sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova Pag. 438

Ministero del tesoro: Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato Pag. 439 Visto, il Guardasigilli: Gava

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena Pag. 439

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di addetto di 2^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica

Ufficio medico provinciale di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia Pag. 440

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso Pag. 440

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 21 DEL 26 GENNATO 1970:

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1075.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60.

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1969, n. 1074.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 12 dicembre 1969

SARAGAT

Rumor — Moro — Restivo - Gava - Bosco -Misasi — Valsecchi

Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto (Roma, 20 luglio 1967).

Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Considerato che l'art. 2 dello statuto organico dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato del 15 marzo 1940, con i successivi emendamenti, prevede che i privilegi e le immunità dell'Istituto, e dei suoi agenti e funzionari trovino la loro definizione con accordi da stipularsi con i Governi partecipanti;

Hanno convenuto che i privilegi e le immunità di cui al suddetto articolo 2 dello statuto organico sopra richiamato debbano intendersi definiti nel modo seguente:

Articolo 1 Sede

- 1. La sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è stabilita nel palazzo Aldobrandini in Roma ad esso assegnato.
- 2. Il Governo italiano non può, senza il concorso del Consiglio di direzione dell'Istituto, destinare neppure parzialmente ad altro uso la sede anzidetta.

Articolo 2 Beni, locali ed archivi

- 1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento dei propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti in missione temporanea ufficiale. sottoposti alla giurisdizione italiana.
- i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

Articolo 3 Agevolazioni fiscali

- 1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
- 2. L'Istituto è parificato alle amministrazioni statali italiane agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
- 3. Il materiale scientifico e culturale (libri, riviste, giornali, manoscritti e documenti vari), il materiale e le attrezzature di ufficio importati dall'Istituto per usi inerenti ai suoi fini ufficiali, ivi compreso il materiale destinato ad usi inerenti agli stessi fini, inviati allo Istituto da Governi o da Enti a titolo gratuito o di contribuzione, sono esenti da diritti doganali e da gravami relativi all'importazione. Detto materiale non potrà essere alienato nel territorio della Repubblica italiana se non alle condizioni stabilite dalle competenti autorità italiane.

Articolo 4

Agevolazioni finanziarie e valutarie

- 1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e dà il suo appoggio affinchè esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni.
- 2. L'Istituto è autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi

dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denunzia della relativa valuta alle autorità italiane.

Articolo 5 Comunicazioni

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Stato o rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Articolo 6

Privilegi ed immunità dei rappresentanti dei Governi e agenti

- 1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
- a) immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;
- c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri
- 2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti il Presidente dell'Istituto, il Segretario generale, i membri del Consiglio di direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonchè i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali.

I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli affari esteri.

Articolo 7

Privilegi ed immunità dei funzionari

- 1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunità:
- a) immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
- b) esenzione per i funzionari che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto — da ogni imposta diretta erariale o di enti locali sugli stipendi, emolumenti ed indennità che siano loro versati a titolo di remunerazione dallo Istituto:
- c) diritto, per i funzionari che non siano di nazionalità italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali ed esenti da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purchè l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle medesime condizioni al momento della loro partenza definitiva.
- 2. Le categorie dei funzionari dell'Istituto ai quali ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento sono applicati i privilegi e le immunità previste dal

presente articolo saranno determinate dal Presidente dell'Istituto, d'accordo con il Ministero degli affari esteri.

3. I privilegi e le immunità di cui sopra sono concessi ai funzionari nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei medesimi.

L'Istituto avrà quindi il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, detta immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere rimossa senza arrecar pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

Articolo 8

Agli agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verrà rilasciata una carta speciale con l'indicazione della qualifica ufficiale e l'attestazione che essi godono, rispettivamente, dei privilegi e delle immunità specificate in detti articoli.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato all'Istituto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dall'ordinamento italiano.

FATTO a Roma, il 20 luglio 1967, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano

FANFANI

Per l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato Ernesto EULA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri Moro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969.

Sostituzione di un commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro «Risorgimento», con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, al registro n. 10, foglio n. 23, con il quale — ai sensi dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — si provvedeva ad elevare a tre il numero dei commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, nominando a tale incarico, con decorrenza dalla data del decreto stesso, il dott. Orazio Sciacca, il prof. avv. Gaetano Liccardo e il rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1969, al registro n. 6, foglio n. 152, con il quale l'ing. Mario Tavernini è stato nominato commissario liquidatore del suddetto ente in sostituzione del rag. Francesco Di Bitetto;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico di commissario liquidatore del consorzio predetto al dott. Orazio Sciacca a causa delle incombenze e degli impegni derivanti allo stesso dalla nomina a direttore generale dell'E.N.P.A.S.;

Vista la comunicazione fatta all'interessato in data 27 giugno 1969 ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto di non accogliere le conseguenti controdeduzioni del medesimo dott. Orazio Sciacca;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avvocato Antonio Vitale è nominato commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969 Registro n. 13 Previdenza sociale, foglio n. 98

(403

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Sostituzione di due componenti il comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1º agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968 concernente la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1969 con il quale il dott. Sergio Parboni assume le funzioni di direttore generale delle importazioni e delle esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1969 con il quale l'ispettore generale dott. Metello Bilotta è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

· Articolo unico

Il dott. Sergio Parboni, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del direttore generale dott. Carmelo La Rosa destinato ad altro incarico.

Il dott. Metello Bilotta, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero è nominato membro effettivo del comitato previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione del dott. Giuseppe Scala, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.